



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: RIFIUTI - AUA

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 3 marzo 2020, n. 999 - Attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi e recupero di inerti - Revoca in autotutela dell'AUA rilasciata per lo svolgimento dell'attività di recupero di inerti – Incompetenza del SUAP

La sentenza in commento si occupa di una vicenda relativa ad attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi e recupero di inerti, per la quale la ditta aveva presentato istanza di AUA (sostitutiva dell'autorizzazione agli scarichi, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e delle comunicazioni di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed all'art. 216 del D. Lgs 152/2006) recepita dal SUAP comunale. Al contempo la ditta aveva avviato un distinto procedimento di variante di destinazione urbanistica, ex art. 8 del D.P.R. 160/2010, al fine di far conferire destinazione produttiva/industriale all'area, alla luce delle indicazioni contenute nel certificato di compatibilità urbanistica comunale. A seguito dell'istanza di variante urbanistica il SUAP aveva convocato la conferenza dei servizi, nell'ambito della quale, la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole, mentre l'ARPAC aveva espresso parere contrario in ragione del vincolo ambientale sussistente, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs 42/2004, per la presenza di un corso d'acqua nella distanza di 150 mt. Sulla base di quanto comunicato dall'ARPAC, il Comune aveva adottato il provvedimento di revoca in autotutela dell'AUA, in precedenza rilasciata.

Il TAR, dopo aver minuziosamente ricordato i passaggi principali del procedimento di AUA ed aver ricordato che l'art. 2 del DPR 160/2010 individua la "Provincia" o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale *"quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241"* (lettera b), chiarisce quanto segue.

Secondo il TAR non può dubitarsi che, nel riparto delle attribuzioni delineato dagli artt. 2 e 4 del d.P.R. 13.3.2013 n. 59 in materia di A.U.A., lo Sportello Unico facente capo al Comune non potesse revocare d'ufficio l'autorizzazione unica ambientale senza coinvolgere in alcun modo l'autorità competente ossia la Provincia. E questo perchè *"la revoca di un provvedimento amministrativo costituisce espressione del potere di autotutela della P.A., che deve svolgersi in ossequio ai principi di legalità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché nel rispetto delle regole sulla competenza e di quelle procedurali scaturenti dal canone del contrarius actus. Ne consegue che l'esercizio dell'autotutela deve estrinsecarsi in un procedimento corrispondente a quello a suo tempo seguito per l'adozione dell'atto revocando e deve essere assistito dalle garanzie partecipative (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 09/07/2015, n. 3458)."*

Nel caso concreto, la revoca era stata emessa dal SUAP senza coinvolgere la Provincia ma solo sulla base di un parere fornito dall'ARPAC nel distinto procedimento di variante urbanistica (senza peraltro considerare che la compatibilità dell'attività con il vincolo ambientale era già stata esaminata in sede di conferenza di servizi mediante l'acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza, preposta alla tutela dello stesso). Inoltre, l'atto di revoca era stato emesso in violazione delle garanzie procedurali, non essendo stato garantito il doveroso contraddittorio con la società titolare dell'impianto, che non era stata posta in condizione di rappresentare elementi utili per il corretto esercizio del potere.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=201901799&nomeFile=202000999_01.html&subDir=Provvedimenti

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
